



**COMUNE DI
FOSSALTA DI PORTOGRUARO**

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

TIT. I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione di tutti gli impianti sportivi comunali.

2. Gli impianti sportivi comunali comprendono:

A) impianti sportivi annessi ad edifici scolastici:

PALESTRA ANNESSA AL PLESSO SCOLASTICO "DON A TONIATTI" Via Nievo 20

1 campo con fondo in parquet tribuna laterale, spogliatoi per squadre ed arbitri. servizi igienici locali adibiti a magazzino ed infermeria;

PALESTRA ANNESSA AI PLESSO SCOLASTICO DI VILLANOVA "S.MARGHERITA" Piazza M. Marzotto.

Aula con pavimento piastrellato adibita ad attività ludica a servizio della scuola;

B) impianti sportivi:

STADIO COMUNALE "ENRICO MATTEI" Via Olimpia 1 e 2

1 campo di gioco drenato con tribune coperte, spogliatoi, magazzini, infermeria, ufficio, impianto di riscaldamento, servizi igienici;

1 campo di calcio non drenato con illuminazione artificiale e tribuna metallica prefabbricata;

1 fabbricato di Servizio con destinazione ad uso biglietteria e chiosco.

CAMPO SPORTIVO Via Manzoni, 9/b

1 campo da gioco calcio non regolamentare con illuminazione

BOCCIODROMO COMUNALE Via Isonzo 5/a

1 campo coperto a quattro corsie e un campo scoperto da quattro corsie ed illuminazione, spogliatoi, magazzini, servizi igienici;

1 un locale con accessori, interno all'impianto da adibire a pubblico esercizio.

CENTRO TENNIS COMUNALE Via Isonzo 7

2 campi di tennis in terra rossa con illuminazione:

1 campo da tennis coperto tenso struttura con illuminazione ed impianto di riscaldamento; spogliatoi, magazzini, servizi igienici;

1 locale accoglienza pubblico composto da due sale e servizi igienici.

CAMPO DA PALLAVOLO Via Isonzo 7

1 campo da pallavolo in sabbia recintato con palizzata e rete metallica.

CENTRO RICREATIVO ALVISOPOLI Via Mocenigo, 90

1 campo di gioco calcio non regolamentare con illuminazione;

1 campo di pallacanestro con illuminazione;

1 campo di bocce a due corsie con illuminazione;

spogliatoi e magazzino all'interno dell'edificio ex Scuola.

CENTRO RICREATIVO VILLANOVA SANT'ANTONIO Via Stucki,
1 campo di pallacanestro con illuminazione.

PALESTRA COMUNALE "DENNIS INNOCENTIN" Via Manzoni, 9/b
1 campo con fondo in parquet tribuna laterale, spogliatoi per squadre ed arbitri, servizi igienici, locali adibiti a magazzino ed infermeria.

PALESTRA ANNESSA ALL'EX SCUOLA ELEMENTARE "L.VISENTINI" Via V.E.
Marzotto, 25
aula con pavimento piastrellato adibita ad attività ludica;
spogliatoio e magazzino con relativi servizi igienici.

Art. 2 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALL'UTILIZZO

1. L'uso degli impianti sportivi comunali è concesso in via prioritaria:
 - € alle istituzioni scolastiche, in particolare per quanto riguarda le palestre scolastiche;
 - € alle società ed associazioni sportive aventi sede nel Comune se:
 - a) scopo principale della loro attività é la pratica dello sport inteso come momento ricreativo mezzo di formazione del cittadino, oltre che pratica ginnico-agonistica;
 - b) svolgono attività destinate prevalentemente a cittadini residenti nel Comune;
 - c) non perseguono scopi o fini di lucro;
 - a soggetti giuridici diversi dai precedenti nel caso di affidamento di impianto sportivo con rilevanza economica;
2. In via subordinata e compatibilmente con eventuali disponibilità l'uso dei predetti impianti può essere concesso anche ad associazioni e società sportive non comunali e a gruppi sportivi non organizzati in associazione ferma restando l'assenza di scopo di lucro alla base della richiesta, fatto salvo il caso previsto al precedente art.2) comma 1, punto a);
3. L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo dei propri impianti per manifestazioni pubbliche da essa organizzate, patrocinate od autorizzate nel rispetto del calendario sportivo programmato e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 13.

TITOLO 2 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art.3 – MODALITA' DI GESTIONE

1. L'amministrazione comunale gestisce i propri impianti sportivi direttamente o affidandone la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, con preferenza per quelle regolarmente iscritte a campionati di federazione.
L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati nel comma precedente avverrà solo nel caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui al successivo articolo 5 e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
2. L'utilizzo dei suddetti impianti avviene previa stipula di convenzione o preventiva autorizzazione di concessione in uso da parte del Comune.

Art. 4 - GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI

1. Nel caso di gestione diretta da parte dell'amministrazione comunale, l'uso degli impianti sportivi di cui al presente Regolamento é concesso alle società e alle associazioni sportive mediante concessioni annuali come previsto nel "Regolamento per la concessione in uso delle palestre comunali" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 18 maggio 2002;

Art. 5 - CONVENZIONI PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. Nel caso di affidamento della gestione degli impianti sportivi a società sportive questo è concesso dall'Amministrazione Comunale mediante stipula di convenzioni di cui agli schemi al presente Regolamento.
2. La richiesta di convenzionamento, corredata di tutti i documenti di cui al successivo art. 7 dovrà pervenire al Comune entro il 31.7 di ogni anno e dovrà altresì indicare la somma richiesta dalla Associazione a titolo di contributo sulla spesa che dovrà sostenere per l'assunzione di tutti gli oneri di cui al successivo art. 6.
3. La concessione per uso convenzionato sarà disposta dalla Giunta Comunale a favore della società che avrà richiesto il contributo inferiore e previa valutazione della serietà, competenza ed esperienza maturate nella gestione di impianti sportivi da parte della società richiedente.
4. Le società convenzionate saranno esentate dal pagamento di ogni e qualsiasi tariffa per l'utilizzo degli impianti.
5. Qualora gli impianti sportivi siano dati in gestione mediante convenzione l'impianto potrà essere utilizzato anche da altre società o associazioni secondo quanto disposto al successivo art.6.
6. Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:
 - a) il diritto di esclusiva di pubblicità;
 - b) esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
 - c) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
 - d) l'esercizio di vendita di articoli sportivi.La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

Art. 5/BIS – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO O DI ATTIVITA' ECONOMICA

1. Nel caso l'attività di cui al precedente al comma 6) del precedente art.5, queste possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale a persone o società mediante gara ad evidenza pubblica e stipula di regolare contratto nel rispetto dell'attuale normativa, anche separatamente dall'affidamento dell'impianto sportivo.
2. In questo caso i rapporti tra l'Amministrazione comunale, il titolare della convenzione per la gestione dell'impianto sportivo e i titolari dell'attività di pubblico esercizio o di attività commerciale di cui al comma 6) dell'art. 5 saranno regolati da apposita convenzione.

Art. 6 – OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI

1. Sono a carico delle società ed associazioni sportive convenzionate: per la gestione diretta degli impianti:
 - a) tutte le spese relative alle utenze del gas, idriche se presenti, ed elettriche nonché gli oneri relativi alla intestazione delle stesse che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di inizio della decorrenza della convenzione;
 - b) gli oneri conseguenti alla ordinaria manutenzione dei beni immobili e mobili oltre che degli impianti oggetto della convenzione che devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e conservazione;
 - c) gli oneri relativi alla custodia, pulizia e sorveglianza delle strutture anche con riferimento al loro utilizzo da parte di altri gruppi o società.
2. Rimangono pertanto a carico del Comune gli oneri relativi agli interventi di straordinaria manutenzione in particolare la rigenerazione/rifacimento del terreno di gioco per gli impianti da calcio e tennis e del pavimento per le palestre e quelli di modifica agli impianti ed attrezzature che non siano eseguiti direttamente dalla società convenzionata previa autorizzazione del Comune.
3. Qualora si tratti di impianti in uso promiscuo fra il Comune e la società convenzionata quali le palestre comunali, gli oneri a carico di quest'ultima sono limitati a quelli di cui alla lett. C) del precedente comma 1;
4. Le Convenzioni allegate al presente Regolamento individuano in maniera più dettagliata gli oneri di cui al presente articolo e potranno essere oggetto di integrazioni non sostanziali rapportate ad esigenze specifiche di carattere tecnico.

Art. 7 – RESPONSABILITÀ

1. Gli enti, associazioni, società e singoli utenti concessionari devono assumersi direttamente la responsabilità civile, penale e patrimoniale per eventuali danni materiali che ai promotori e ai partecipanti alle manifestazioni o alle altre attività possano comunque derivare dall'uso del locale.
2. I concessionari dovranno dichiarare di osservare il presente regolamento e saranno inoltre responsabili di ogni danno che venga arrecato ai locali, l'arredamento, attrezzature e impianti concessi loro in uso anche se causati dal pubblico presente alle manifestazioni o attività da essi promosse, e dovranno impegnarsi per iscritto a risarcire ogni eventuale danno.
3. Gli utenti sono tenuti a segnalare qualsiasi impedimento o inconveniente che possa essere causa di pericolo per le persone e le strutture.
4. Qualora vi sia necessità di installazioni temporanee, ne deve essere data notizia, da parte del richiedente, anche al Servizio Tecnico Manutenzioni e deve essere garantita la loro rimozione al termine della manifestazione ed il ripristino del locale nello stato e grado in cui era stato ricevuto.
5. Il Responsabile del Servizio competente segnalerà al Servizio Tecnico Manutenzioni la necessità di interventi per garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia dei beni in dipendenza delle concessioni a terzi.

6. L'Amministrazione Comunale è esonerata da responsabilità per danni o furti che dovessero capitare in occasione di mostre o manifestazioni che comportino l'esposizione di materiali di vario genere nella sala, pertanto i promotori dovranno provvedere per proprio conto alla stipulazione di eventuali polizze assicurative.
7. Nessuna responsabilità viene assunta dal Comune per incidenti di qualsiasi natura che si dovessero verificare durante l'uso della sala.
8. L'unico responsabile sarà in ogni caso il concessionario dei locali.

Art. 8 - UTILIZZO DA PARTE DI SOCIETA' NON CONVENZIONATE

1. Le società e le associazioni sportive non convenzionate, i gruppi sportivi non affiliati a società o federazioni sportive che richiedano l'utilizzo degli impianti devono inoltrare un'apposita richiesta di concessione in uso al Comune e corrispondere un contributo quale concorso alle spese di funzionamento secondo le tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.
2. La richiesta, conforme al modello allegato al presente regolamento, dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale entro il 31 agosto di ogni anno.
3. La concessione sarà rilasciata dal Responsabile del Servizio, previo visto del Sindaco o Assessore Delegato.
4. Eventuali altre domande pervenute nel corso dell'anno dovranno essere presentate di norma almeno 15 gg. antecedenti la data di utilizzo.
5. Qualora l'impianto sportivo oggetto della richiesta di concessione non sia fra quelli convenzionati con altre associazioni, rimane comunque a carico del concessionario di provvedere alla custodia sorveglianza dei locali.

Art. 9 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA

1. Alla richiesta di utilizzo inoltrata all'Amministrazione le società o gruppi sportivi dovranno allegare la seguente documentazione:
 - € atto costitutivo o statuto della Società o Associazione sportiva
 - € nominativo del Rappresentante Legale della Società
 - € calendario di utilizzo degli impianti per tutta la durata dell'uso richiesta o n. di ore giornaliere o settimanali di utilizzo con indicazione della lascia oraria.
 - € nominativo del soggetto o dei soggetti che si assumono l'onere della custodia o della pulizia dell'impianto
 - € dichiarazione di essere a conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento che si impegnano a rispettare senza eccezioni o riserve
 - € Dichiarazione inerente la copertura assicurativa dei rischi inerenti la Responsabilità Civile conseguenti all'attività svolta

Art. 10 - CALENDARIO D'UTILIZZO

1. Il Comune provvederà a redigere un prospetto relativo all'utilizzo delle strutture da parte delle società, enti, associazioni o gruppi che ne abbiano fatto richiesta.
2. A tale scopo ogni anno verrà convocata apposita riunione entro il mese di settembre al fine di definire gli orari e le concessione in uso degli impianti sportivi, sentiti i Presidenti delle Società interessate.
3. Le Società convenzionate avranno la priorità nell'utilizzo dell'impianto avuto in concessione qualora più gruppi abbiano presentato richiesta di utilizzo per lo stesso impianto; nella fascia oraria 17.00-22.00 detta priorità non potrà estendersi oltre 2 /3 dell'orario disponibile.
4. Eventuali successive variazioni al calendario saranno accolte solo se compatibili con gli orari stabiliti.

Art. 11 – TARIFFE

1. L'utilizzo delle strutture sportive è subordinato al pagamento di apposite tariffe orarie determinate annualmente dal Comune in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Nella determinazione delle tariffe dovranno tenersi in considerazione i seguenti costi rapportati ad ora:
 - a) gli oneri conseguenti alle utenze del gas, idriche ed elettriche;
 - b) la spesa relativa alla custodia sorveglianza dei locali;
 - c) un importo forfetario calcolato sulla spesa storica per la manutenzione dei beni immobili e mobili inerenti la singola struttura;
3. Le società convenzionate sono esonerate dal versamento di tali contributi tariffari a fronte dei loro obblighi di gestione, come individuati dal precedente art. 5 ed in ragione dell'ammontare della tariffa intera a detti obblighi .
4. La tariffa potrà essere differenziata in ragione:
 - a) dell'utilizzo diurno o notturno dell'impianto,
 - b) di ogni altra variabile che possa influire sul costo orario dello stesso.
 - c) della gratuità o meno dell'utilizzo dell'impianto a carico del pubblico nell'ipotesi di manifestazioni aperte al pubblico
5. Le società, le associazioni e i gruppi non convenzionati, autorizzati all'uso delle strutture, verseranno al Comune i contributi tariffari in rate bimestrali posticipate entro il decimo giorno del bimestre successivo all'utilizzo.
6. A tale scopo le società convenzionate devono tenere il calendario di utilizzo delle strutture avute in concessione e trasmetterlo mensilmente al Comune.
7. Nel calcolo delle somme da versare si dovrà tener conto della totalità delle ore concesse in uso, anche nel caso del mancato utilizzo di alcune di esse, salvo i periodi di sospensione dell'attività comunicati preventivamente al Comune.
8. Decorsi quindici giorni dalla scadenza di cui al 5° comma senza l'integrale versamento delle somme dovute, si farà luogo alla revoca della concessione in uso della palestra e all'azione legale di recupero di quanto spettante al Comune.

9. La Giunta può concedere riduzioni totali o parziali di tariffa per particolari finalità sociali dell'uso degli impianti da parte delle Associazioni richiedenti (iniziative a favore di anziani, portatori di handicap o altre categorie protette, attività sportiva con utenti minori di 18 anni) o che godano del patrocinio del Comune.

TITOLO 3 - Commissione comunale di vigilanza

Art. 12 – COMPOSIZIONE

1. Al controllo e all'attuazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi comunali é preposta un'apposita commissione comunale di vigilanza così composta:
 - a) il Sindaco o l'Assessore allo Sport;
 - b) 2 consiglieri comunali di cui uno di minoranza.
2. La Commissione Comunale di vigilanza dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale.
3. La carica di componente della Commissione é gratuita.
4. La Commissione Comunale di Vigilanza é convocata per iscritto dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno 2 componenti. Essa si riunisce validamente con la presenza di almeno 2 componenti e delibera a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 13 – COMPITI

1. La Commissione Comunale di Vigilanza ha i seguenti compiti:
 - a) sovrintendere l'utilizzo degli impianti sportivi comunali;
 - b) proporre interventi migliorativi negli impianti e cambiamenti nelle modalità di gestione degli stessi;
 - c) riferire all'Amministrazione Comunale sullo stato degli impianti e sul loro utilizzo sia tramite una relazione annuale che in presenza di segnalazioni di danni od uso distorto delle strutture e comunque quando siano rilevate dalla Commissione stessa, violazione alle norme della convenzione o del presente regolamento;
 - d) esprimere parere non vincolante sulla applicazione della sanzione della revoca della concessione relativamente alle società convenzionate;
2. A tal fine i componenti della Commissione sia singolarmente che collegialmente hanno libero accesso a tutti gli impianti sportivi in qualsiasi momento.

Art. 14 – PRESIDENTE

1. Spetta al Presidente:
 - a) convocare e presiedere la Commissione Comunale di Vigilanza;
 - b) predisporre l'ordine del giorno da discutere nelle sedute.

TITOLO 4 - DISCIPLINA D'UTILIZZO

Art. 15 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA ATTIVITA'

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sospendere le attività sportive, qualora gli impianti debbano essere utilizzati a fini scolastici oppure per manifestazioni da essa stessa autorizzate.
2. Si potrà, dar luogo alla revoca della concessione nei seguenti casi:
 - per reiterata violazione di una delle norme di utilizzo degli impianti previste dal presente regolamento;
 - per danni gravi alle strutture e/o alle attrezzature o che non siano stati prontamente risarciti nei termini previsti dal presente Regolamento;
 - in caso di non utilizzo dell'impianto per almeno due turni;
 - in caso di reiterato rilievo della Commissione di Vigilanza in ordine allo stato di manutenzione igiene o pulizia degli impianti, per le società convenzionate.
4. Per le società convenzionate la revoca dovrà essere comunicata con almeno 30 giorni di preavviso.

Art. 16 - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E NON

1. Per l'utilizzo degli impianti comunali per manifestazioni sportive e non, comunque autorizzate dall'Amministrazione Comunale la responsabilità dell'organizzazione è interamente del gruppo o associazione che cura la singola manifestazione;
2. Gli organizzatori devono presentare domanda almeno 15 giorni prima all'Amministrazione Comunale. Nella domanda dovranno essere specificati il giorno o i giorni, le ore e le principali modalità relative all'utilizzo.
3. Qualora dette manifestazioni si configurino come pubblici spettacoli la domanda dovrà essere prodotta almeno 30 giorni prima corredata dalla documentazione necessaria per l'emissione del parere da parte della competente Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.
4. Nell'ipotesi che la manifestazione in oggetto consista nella partecipazione a campionati o tornei di durata continuata nel tempo l'obbligo della comunicazione si intende assolto con la presentazione della richiesta di concessione e rimane comunque fatto salvo il rispetto e la conformità dell'impianto anche alla normativa specifica intermini di agibilità/abilitazione della struttura.

Art. 17 - ORARIO D'UTILIZZO DELLE PALESTRE

1. Di norma le palestre comunali sono utilizzate:
 - a) nelle ore antimeridiane prevalentemente dagli alunni delle scuole dell'obbligo, e nelle ore eventualmente libere anche dagli anziani per attività motoria;
 - b) nella fascia oraria pomeridiana e serale dalle associazioni o gruppi sportivi compatibilmente con le attività didattiche;
2. I locali non possono essere occupati oltre l'orario di uso autorizzato.

Art. 18 - NORME D'UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

1. Le società ed associazioni autorizzate all'utilizzo degli impianti devono rispettare l'orario stabilito e le norme contenute nel presente regolamento.
2. Per l'utilizzo è necessario la presenza del dirigente, dell'allenatore o del responsabile segnalato per iscritto all'Amministrazione comunale. Questi dovrà assicurare il buon comportamento civile e sportivo degli atleti stessi, prendere responsabilmente in carico le attrezzature ed i servizi in uso e far osservare scrupolosamente gli orari.
3. E' assolutamente vietato fumare ed introdurre bottiglie di vetro, lattine e simili ovvero qualsiasi corpo contundente, durante gli allenamenti o eventuali partite.

Art. 19 - SPAZI PUBBLICITARI

1. Eventuali torme pubblicitarie, poste sia all'interno che nelle immediate vicinanze degli impianti, dovranno essere previamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 20 - UTILIZZO DI CHIOSCHI

1. Alle società convenzionate è altresì concesso l'utilizzo di chioschi presenti all'interno delle strutture per la somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 21 – DANNI

1. Ogni e qualsiasi danno a terzi e alle attrezzature e impianti sportivi arrecato dagli utenti durante l'esercizio di attività sportive e dal pubblico presente sarà posto a carico della singola società sportiva, associazione o gruppo che risulterà aver utilizzato l'impianto nel momento in cui si è verificato il danno.
2. A tale scopo il Responsabile del Servizio provvederà a contestare il danno alla Associazione interessata la quale potrà contro dedurre entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della contestazione.
3. I danni nell'ammontare determinato dal Responsabile del servizio, dovranno essere risarciti entro 30 gg. dalla richiesta del Comune. In caso negativo si farà luogo alla revoca della concessione in uso e all'azione legale di recupero.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere un'apposita polizza fidejussoria od un idoneo deposito cauzionale.

TITOLO V - norme transitorie e finali

Art. 22

Tutte le convenzioni stipulate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento e le concessioni in uso posteriori dovranno far riferimento ad esse.

Allegato A sub 1)

SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO

(società e le associazioni sportive non convenzionate, i gruppi sportivi non affiliati a società o federazioni sportive (art. 7)

All'Amministrazione Comunale
di Fossalta di Portogruaro

Il sottoscritto Presidente o rappresentante del con sede
in via

Tel. presenta domanda in concessione in uso dell'impianto
sportivo per il gioco del campo/ dell'impianto sportivo per il gioco del tennis/della palestra di
Via..... per svolgere attività di

..... per il periodo dal al
..... nei seguenti giorni:

.....dalle ore.....alle ore

.....dalle ore.....alle ore

.....dalle ore.....alle ore

.....dalle ore.....alle ore

.....dalle ore.....alle ore

.....dalle ore.....alle ore

per l'anno.....

Il sottoscritto dà formale assicurazione di attenersi ai seguenti impegni e modalità di concessione:

1. l'attività avrà solo carattere di formazione all'attività fisica e/o sportiva, comunque dilettantistica.
2. assumere la diretta responsabilità circa lo svolgimento delle esercitazioni, liberando la scuola/l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in ordine alla presente concessione per eventuali incidenti e danni a persone o cose che potessero avvenire prima, durante e dopo l'utilizzazione degli impianti sportivi avuti in concessione.
3. provvedere alla sorveglianza e custodia dell'impianto durante l'utilizzo da parte del proprio gruppo o associazione se richiesto.
4. non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico senza l'apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
5. corrispondere alle scadenze stabilite i contributi tariffari in base alle ore di uso concesse.
6. comunicare entro 30 giorni tutte le eventuali modificazioni dello Statuto e dei rappresentanti.
7. rispettare quanto altro previsto dal Regolamento comunale d'uso degli impianti sportivi, che fa parte integrante della presente concessione.
8. accettare la revoca della presente concessione in qualunque momento da parte dell'Amministrazione Comunale, senza pretese di risarcimenti ed indennizzi di sorta, nei casi previsti dall'art. 15 del Regolamento.

Allega alla presente, qualora non siano stati già depositati:

- atto costitutivo
- statuto

Il sottoscritto alla luce delle disposizioni dei Lgs, n. 196/2003 e s.m.i. autorizza il Servizio Segreteria del Comune - Responsabile del Procedimento, al trattamento dei propri dati personali esclusivamente al fine dell'esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative alla presente concessione.

data.....

Firma

Allegato A) sub 2

SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE

(Art. 5 - convenzione per affidamento della gestione degli impianti)

**All'Amministrazione Comunale
di Fossalta di Portogruaro**

Il sottoscritto Presidente o Rappresentante
del con sede in via
tel..... presenta domanda in concessione della gestione dell'impianto sportivo per il gioco
del campo/dell'impianto sportivo per il gioco del tennis/della palestra di
Via per svolgere attività di

Il sottoscritto dichiara a tale fine di:

1. aver preso visione del Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali e di obbligarsi a rispettarlo in ogni sua parte;
2. aver preso visione dello schema di convenzione per la disciplina della concessione degli impianti sportivi comunali riferita all'impianto sportivo per il gioco del campo/dell'impianto sportivo per il gioco del tennis/della palestra di Via di tutti gli obblighi ed oneri ivi indicati a carico della società convenzionata e di essere disposto ad accettarla in ogni sua parte e quindi a sottoscriverla.
3. rispettare quant'altro previsto dal Regolamento comunale d'uso degli impianti sportivi, che fa parte integrante della presente concessione.
4. accettare la revoca della concessione in qualunque momento da parte dell'Amministrazione Comunale, senza pretese di risarcimenti ed indennizzi di sorta, nei casi previsti dall'art. 15 del Regolamento.

A titolo di contributo per le spese inerenti gli oneri a carico della società convenzionata come previsti dallo schema di convenzione relativo all'impianto in oggetto si chiede una somma pari ad € _____ annui.

Allega alla presente, qualora non siano stati già depositati:

- atto costitutivo
- statuto

Il sottoscritto alla luce delle disposizioni del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i. autorizza il Servizio Segreteria del Comune, Responsabile del Procedimento, al trattamento dei propri dati personali esclusivamente al fine dell'esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative alla presente concessione.

data.....

Firma

allegato A) sub 3

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO

L'anno, addi' del mese di

tra

- il sig..... nato a..... il un qualità di Responsabile del Servizio Sport del Comune di Fossalta di Portogruaro il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo

E

-il sig nato a il..... in qualità' di Presidente della Società Sportiva..... con sede in nel nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

1. La convenzione inerisce l'affidamento alla Società Sportiva dei compiti di gestione dell'impianto sportivo comunale ubicati in Via abilitato al gioco del/a Palestra

ART. 2- DURATA

1. La Convenzione ha duratatriennale con decorrenza

2. La concessione che forma oggetto del presente atto, è data in via precaria e potrà essere revocata o sospesa con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 15 del Regolamento allegato

ART. 3 - COMPITI DELLA SOCIETÀ

1. L'associazione convenzionata assume a proprio carico tutte le spese relative:

- a) alle utenze del gas, idriche se presenti, ed elettriche nonchè gli oneri relative alla intestazione delle stesse che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di inizio della decorrenza della convenzione,
- b) gli oneri conseguenti alla ordinaria manutenzione dei beni immobili e mobili oltre che degli impianti oggetto della convenzione che devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e conservazione,
- c) gli oneri al loro utilizzo da parte di altri gruppi o società relativi alla custodia, pulizia e sorveglianza delle strutture anche con riferimento al loro utilizzo da parte di altri gruppi o società;

* In particolare è assunto in carico alla Associazione convenzionata:

- a) allo sfalcio dell'erba alle frequenze necessarie per garantire il corretto utilizzo dell'impianto in occasione di competizioni sportive,
- b) la ordinaria concimazione del terreno erboso,
- c) la pulizia e la tenuta in ordine degli spazi interni di pertinenza dell'impianto

* per gli impianti da calcio

** In particolare é assunto in carico alla Associazione convenzionata:

- a) la preparazione del terreno di gioco prima e dopo ogni suo utilizzo ed in occasione di competizioni sportive, in maniera corretta ed idonea a renderlo funzionale,
- b) la pulizia e la tenuta in ordine degli spazi interni di pertinenza dell'impianto.

**per gli impianti da tennis

2. Per interventi di custodia si deve intendere:

- € l'apertura e la chiusura dell'impianto alla presenza di un custode o altra persona incaricata in base al calendario concordato con l'Amministrazione Comunale,
- € verifica del possesso da parte della singola società o gruppo della concessione comunale all'utilizzo,
- € controllo sul normale utilizzo della palestra.

3. Per pulizia ordinaria si devono intendere i seguenti interventi:

- € vuotatura quotidiana dei cestini
- € spazzatura quotidiana dei pavimenti
- € lavaggio settimanale dei pavimenti
- € spolveratura degli arredi presenti
- € lavaggio e disinfezione dei bagni annessi
- € pulizia settimanale delle eventuali gradinate

4. Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi di riparazione e sostituzione di parti di impiantistica e/o attrezzature derivanti dal normale utilizzo dell'impianto tenuto conto del periodo di durata della convenzione. Qualora gli interventi fossero di maggiore consistenza l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio tecnico comunale.

5. Relativamente al riscaldamento l'Associazione convenzionata dovrà garantire all'interno dei locali a spogliatoio una temperatura di almeno 18 gradi *** (ed all'interno dei locali da gioco una temperatura di 16 gradi) *** per le palestre 6.

6. Il personale dei competenti uffici comunali potrà esercitare un controllo sull'esecuzione corretta dei servizi sopradescritti ed attivarsi di conseguenza nei confronti della Società.

7. Per quanto non disposto nel presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'art. 6 del Regolamento allegato.

ART. 4 - CONTRIBUTO COMUNALE

1. A fronte degli oneri assunti dall'Associazione di cui all'art. 3 l'Amministrazione erogherà un compenso annuo di €. da liquidarsi in n. rate mensili di €.

ART. 5 - COMPITI DEL COMUNE

1. Rimangono pertanto a carico del Comune gli oneri relativi agli interventi di straordinaria manutenzione in particolare *la rigenerazione del terreno di gioco per gli impianti da calcio **il rifacimento del terreno di gioco per gli impianti del tennis ***del pavimento per le palestre e quelli di modifica agli impianti ed attrezzature che non stiano eseguiti direttamente dalla società convenzionata previa autorizzazione del Comune.

ART. 6 - VERBALE DI CONSISTENZA

1. All'atto della consegna della palestra all'Associazione da parte dell'Amministrazione Comunale verrà stilato dall'Ufficio l'elenco comunale un verbale sullo stato e consistenza degli impianti.
2. Si prende atto inoltre del verbale stilato dall'Ufficio Sport per quanto riguarda le attrezzature in dotazione dell'impianto

ART. 7 – DANNI

1. Eventuali danni ai locali e alle attrezzature, accertati a seguito dell'utilizzo da parte della società convenzionata saranno alla medesima imputate.

ART. 8 MODALITA' D'UTILIZZO

1. L'Associazione convenzionata non può disporre dell'impianto per un uso diverso da quello sportivo, salvo quanto previsto al successivo punto 9), nè tantomeno concedere l'uso ad altri, anche parziale, dei locali, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

2. Ogni anno con apposita riunione convocata entro il mese di settembre verranno definiti gli orari e le modalità di utilizzo della palestra sentiti i Presidenti dell'Associazione convenzionata e delle altre Società interessate. L'Associazione convenzionata potrà avere la priorità nell'utilizzo della palestra compatibilmente con altre richieste di utilizzo da parte di altri gruppi e nella fascia oraria 17.00 – 22.00 comunque non oltre i 2/3 dell'orario disponibile qualora più gruppi abbiano presentato richiesta di utilizzo per lo stesso impianto e dovrà presentare al Comune il calendario relativo al proprio programma annuale di utilizzo entro il mese di agosto.

Eventuali successive variazioni al calendario dovranno essere verificate dal Comune per la relativa autorizzazione e saranno accolte solo se compatibili con gli orari stabiliti.

3. L'Associazione convenzionata avrà il compito di tenere il calendario mensile dell'utilizzo della palestra e di trasmetterlo all'Ufficio Sport al fine di consentire la verifica delle ore effettive di utilizzo.

4. L'utilizzo degli impianti deve aver luogo alla costante presenza di un responsabile dell'Associazione convenzionata o del gruppo autorizzato (Presidente, allenatore) che dovrà sorvegliare sul corretto uso e sul comportamento responsabile di atleti e altri presenti, compreso il pubblico. In caso di manifestazioni, ove sia richiesto dalle vigenti norme di legge, la società organizzatrice deve garantire il servizio di pronto soccorso e il servizio d'ordine.

5. L'apertura dell'impianto dovrà avvenire esclusivamente secondo il calendario stabilito in accordo con l'Amministrazione C.le e con esclusione degli orari scolastici.

ART. 9 - FINALITÀ NON SPORTIVE

1. Nel caso la Società Sportiva, attivi iniziative rivolte a terzi tese a realizzare utili per l'Associazione utilizzando la palestra e le sue attrezzature, dovrà esserne preventivamente autorizzata dalla Amministrazione e concordarne modalità e attuazione.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ

Nel danno di qualsiasi tipo, derivati a persone e a cose durante l'utilizzazione degli impianti, saranno a carico dell'Associazione convenzionata la quale con la firma del presente atto solleva il Comune di Fossalta di Portogruaro da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale. Per quanto non previsto dalla presente convenzione in materia di responsabilità, si applica l'art. 7 del Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali che l'associazione dichiara di conoscere.

ART.11 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Eventuali lavori di manutenzione straordinaria o addizioni e aggiunte all'impianto, sostenuti dall'Associazione, non dovranno costituire onere per l'Amministrazione C.le, che dovrà comunque vagliarli per l'approvazione.

ART. 12 – CAUZIONE

1. All'atto della stipula della convenzione la Società dovrà versare, a garanzia degli obblighi assunti, una cauzione pari al ___% del compenso annuo erogato dal Comune.

ART. 13 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente atto si rimanda alle norme contenute nel Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali che, sottoscritto in ogni sua pagina dalle parti quale accettazione completa ed integrale delle norme ivi riportate, viene allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

2. La presente convenzione sarà registrata in casi d'uso con onere a carico del richiedente la registrazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' SPORTIVA